



Protocollo RC n. 6601/13

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 12 APRILE 2013)

L'anno duemilatredici, il giorno di venerdì dodici del mese di aprile, alle ore 15,10, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 ALEMANNI GIOVANNI.....	<i>Sindaco</i>	8 FUNARI LUCIA.....	<i>Assessore</i>
2 BELVISO SVEVA.....	<i>Vice Sindaco</i>	9 GASPERINI DINO.....	“
3 BARBUSCIA BARBARA.....	<i>Assessore</i>	10 GHERA FABRIZIO.....	“
4 BORDONI DAVIDE.....	“	11 LAMANDA CARMINE.....	“
5 CAVALLARI ENRICO.....	“	12 SENSI ROSELLA.....	“
6 CORSINI MARCO.....	“	13 SPENA MARIA.....	“
7 DE PALO GIANLUIGI.....	“		

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Barbuscia, Corsini, De Palo, Funari, Gasperini, Ghera, Sensi e Spena.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

A questo punto l'Assessore Lamanda entra nell'Aula.

(O M I S S I S)

A questo punto l'On.le Sindaco entra nell'Aula ed assume la presidenza dell'Assemblea.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 148

Autorizzazione per l'anno 2013 all'emissione della bollettazione in acconto da parte del soggetto gestore AMA S.p.A.

Premesso che l'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha disposto l'istituzione di una tariffa a copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti e la contemporanea soppressione della vigente tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), a decorrere dai termini previsti dall'articolo 11, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni e integrazioni;

Che con il citato D.P.R. n. 158 del 1999 è stato emanato il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 141 del 2 agosto 2000, ha approvato la trasformazione dell'Azienda Speciale AMA in società per azione

AMA S.p.A. e ha confermato la gestione dei servizi pubblici locali già affidati all'Azienda Speciale AMA, affidando la gestione dell'intero ciclo integrato dei rifiuti per quindici anni a far data dalla trasformazione dell'azienda in S.p.A.;

Che, ai sensi del citato comma 1 bis dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, il Comune di Roma con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'applicazione in via sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tariffa di Igiene Ambientale), con conseguente soppressione anticipata della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;

Che con la suddetta deliberazione la società AMA è stata individuata quale soggetto gestore preposto all'applicazione e riscossione della tariffa sul territorio comunale, nel rispetto della relativa convenzione e dell'apposito disciplinare;

Che, pertanto, le attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, sono attualmente regolate dalla Convenzione approvata con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 212 del 22 giugno 2011, prorogata con deliberazione della Giunta Capitolina n. 34 del 3 febbraio 2012;

Premesso inoltre che l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al comma 1, prevede l'istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2013 in tutti i comuni del territorio nazionale del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

Che, ai sensi del citato articolo 14, comma 46, del D.L. n. 201 del 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei Bilanci degli enti comunali di assistenza;

Che l'articolo 14 del D.L. n. 201 del 2011, come modificato in ultimo dall'articolo 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, detta la disciplina del nuovo tributo definendo, in particolare, il soggetto attivo e i soggetti passivi, le fattispecie oggetto di tassazione e quelle escluse, la commisurazione e la determinazione della tariffa del tributo, le agevolazioni, gli adempimenti a carico del contribuente e, in generale, condizioni, modalità e obblighi strumentali per l'applicazione del tributo;

Che l'articolo 14, comma 13, del citato D.L. n. 201 del 2011 prevede l'applicazione alla tariffa di una maggiorazione pari a 0,30 Euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del Consiglio Comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 Euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato;

Che, ai sensi del comma 35 del predetto articolo 14, come modificato dall'articolo 1, comma 387, lettera f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, successivamente, modificato dall'articolo 1-bis, comma 1, del Decreto Legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, per l'anno 2013, sono previste specifiche prescrizioni e, precisamente:

- il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune;
- il termine di versamento della prima rata è posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine;

- fino alla determinazione delle tariffe, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di Tarsu o di TIA 1 oppure di TIA 2;
- per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle rate da corrispondere in acconto è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla Tarsu o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe;
- il pagamento della maggiorazione è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 Euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 Euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno;

Considerato che il comma 35 dell'articolo 14 del D.L. n. 201 del 2011 stabilisce, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la possibilità per i Comuni di continuare ad affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tarsu, della TIA 1 o della TIA 2;

Che pertanto, in base alla disposizione citata, la società AMA S.p.A. in qualità di soggetto gestore preposto all'applicazione e alla riscossione della tariffa alla data del 31 dicembre 2012, può continuare a svolgere la gestione e la riscossione del tributo fino alla data del 31 dicembre 2013;

Che l'articolo 10, comma 2, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, recante anche disposizioni in materia di versamento di tributi locali, ha introdotto alcune deroghe a quanto previsto dall'articolo 14 del D.L. n. 201 del 2011 con riferimento al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, stabilendo che, per il solo anno 2013, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della Tarsu o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di Tares, per l'anno 2013;
- c) la maggiorazione standard pari a 0,30 Euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del Decreto Legge n. 201 del 2011;
- d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del D.L. n. 201 del 2011, concernente la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard;
- e) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard;
- f) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Che in base alla citata disposizione normativa di cui all'articolo 10, comma 2, del D.L. n. 35 del 2013, per l'anno 2013, il versamento, da parte degli utenti, delle prime due rate di acconto del tributo deve essere calcolato, senza maggiorazione, sulla base della tariffa approvata nell'anno 2012 con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 35 del 31 luglio 2012, avvalendosi di tutti i canali di pagamento già utilizzati per la riscossione nell'anno 2012 della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

Ritenuto che il differimento del termine di versamento della prima rata del tributo alla data del 30 luglio 2013, disposta con il comma 35 dell'articolo 14 del D.L. n. 201 del 2011, determina un ritardo di più di due mesi rispetto alle normali scadenze di bollettazione effettuate dal soggetto gestore AMA S.p.A., generando gravi problemi di liquidità per l'Azienda e con l'impossibilità per la medesima di accedere ai flussi finanziari generati dal prelievo tariffario che rischiano di compromettere in tal modo la continuità aziendale;

Che, pertanto, appare necessario avvalersi, nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo e dell'approvazione del Piano Finanziario 2013, della facoltà prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera a), del D.L. n. 35 del 2013;

Che, al fine di soddisfare le suddette esigenze, si ritiene opportuno stabilire che il versamento in acconto, commisurato all'importo versato nell'anno precedente sulla base della tariffa approvata con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 35 del 31 luglio 2012 e delle relative agevolazioni, avvenga in due rate con scadenza di versamento fissata, rispettivamente, al 30 maggio 2013 e al 30 ottobre 2013;

Che, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, si reputa altresì opportuno che il citato versamento in acconto avvenga avvalendosi dei modelli di pagamento e attraverso i canali di pagamento già utilizzati per la riscossione della tariffa rifiuti (Ta.Ri.) di cui alla citata deliberazione Assemblea Capitolina n. 35 del 2012;

Che i pagamenti effettuati in sede di acconto sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di Tares, per l'anno 2013;

Visto l'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 35 del 31 luglio 2012;

Considerato che, in data 11 aprile 2013 il Dirigente della U.O. Programmazione e Regolamentazione Generale delle Entrate, quale responsabile, ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to. C.F. Cellucci";

Considerato che, in data 11 aprile 2013 il Dirigente della U.O. Gestione Piano Rifiuti e Risanamenti Ambientali, quale responsabile, ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: F. Tancredi";

Preso atto che, in data 12 aprile 2013 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettere h) ed i), del

Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 161 del 29 dicembre 2010, e successive modificazioni, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: P.L. Pelusi;

Considerato che, in data 12 aprile 2013 il Dirigente Responsabile della Ragioneria Generale – XX U.O. ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Dirigente

F.to: G. Previti”;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- di autorizzare il soggetto gestore AMA S.p.A., nelle more della regolamentazione del nuovo tributo e dell'approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2013, all'emissione della bollettazione in acconto, ripartito in due rate con scadenza di versamento fissata, rispettivamente, al 30 maggio 2013 e al 30 ottobre 2013, sulla base della tariffa approvata con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 35 del 31 luglio 2012 e delle relative agevolazioni;
- di stabilire che il versamento in acconto avvenga sulla base dei modelli di pagamento e attraverso i canali di pagamento già utilizzati per la riscossione della tariffa rifiuti (Ta.Ri.) di cui alla citata deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 35 del 2012;
- di dare mandato agli Uffici competenti di provvedere, nel rispetto del termine di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web di Roma Capitale.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

G. Alemanno – S. Belviso

IL SEGRETARIO GENERALE

L. Iudicello

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

L. Maggio

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
12 aprile 2013.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....